

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

via Arenula 70 - 00186 Roma

e p.c.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Piazza dell’Indipendenza, 6, 00185 Roma

PEC to: [interrogazioni.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:interrogazioni.gabinetto@giustiziacert.it)

[protocollo.csm@giustiziacert.it](mailto:protocollo.csm@giustiziacert.it)

affgen.csm@giustiziacert.it

**Oggetto: Richiesta di versamento dei contributi previdenziali calcolati *pro – rata temporis* e di applicazione delle guarentigie del dipendente pubblico– Messa in mora.**

**Il sottoscritto ……………………………………………… nato a ………………..**

**(C.F.: …………………………………………)**

**Premesso che**

-con decreto del Ministero della Giustizia, in conformità di preventiva deliberazione del consiglio Superiore della Magistratura, è stato nominato Magistrato Onorario presso il Tribunale di ….ove, dall’anno 20...., anche in forza delle successive modifiche all’articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, svolge ininterrottamente funzioni di …….;

- l’incarico è stato confermato alla scadenza del primo triennio e ad oggi risulta prorogato ex lege ;

- per lo svolgimento delle funzioni ha percepito le indennità di cui all’art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, così come modificato dal D.L. 151/2008;

- la modalità di liquidazione mediante fatturazione non può di certo incidere sulla natura concreta del rapporto di lavoro che di fatto si è instaurato, tenuto altresì conto che tali indennità sono state riconosciute - con le risoluzioni n. 51 del 18/04/2001, e n. 68/E del 10/05/200 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e contenzioso - ai fini Irpef, reddito equiparato a quello da lavoro dipendente, senza però che sia stato riconosciuto alcun trattamento pensionistico sia di anzianità sia di vecchiaia, con la conseguenza che ben ……… anni di attività, ad oggi, al servizio del Ministero della Giustizia e in particolare della Procura della Repubblica / Tribunale di …………………… non saranno riconosciuti neppure parzialmente e sotto alcuna forma a tal fine;

- inoltre durante tutti gli anni di servizio prestato non ha percepito alcuna indennità per malattia, assegni di maternità / paternità, ferie, tredicesima mensilità e altre prestazioni simili e non avrà diritto ad alcun trattamento di fine rapporto;

- nel corso degli anni di servizio è stato organicamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione “periferica” di appartenenza;

- le modalità di designazione e cessazione e/o revoca non sono le uniche a caratterizzare il rapporto intercorso con l’amministrazione, ma con esse devono essere considerati anche l’organizzazione del lavoro e il fatto che l’attività è resa con orari e periodi ben definiti, con subordinazione alle direttive dei capi degli uffici, con condizioni di sostanziale dipendenza quanto alla natura del rapporto, pur nel rispetto del principio di indipendenza del potere giudiziario e dell’esercizio della funzione giudicante / requirente nell’ambito di competenza del giudice monocratico, salve le materie escluse;

- nel caso di specie, come, peraltro, riconosciuto dalla recente sentenza della Corte di Appello, sezione lavoro, di Torino, rispetto alla fattispecie normativa vi è stata una trasformazione di fatto del rapporto da onorario a lavorativo, per il quale deve applicarsi il diritto europeo in materia di lavoro sotto indicato;

- l’attribuzione soltanto ai giudici di carriera del diritto all’iscrizione al regime pensionistico e l’esclusione di tale diritto per lo scrivente equivale ad una discriminazione tra soggetti che si trovano in una situazione comparabile o quanto a funzioni svolte e contenuto dell’attività prestata, che sono sostanzialmente le stesse;

- in linea con la sentenza resa il 1^ marzo 2012 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C -393/10, che ha riconosciuto al giudice a tempo parziale O'Brein, pagato anch'esso in base a tariffe giornaliere, il diritto alla pensione di vecchiaia calcolata *pro rata temporis* rispetto a quella spettante all'omologo giudice di carriera a tempo pieno, non vi sono ragioni obiettive che giustifichino l’esclusione dello scrivente dal diritto ad un trattamento pensionistico, nonché dell’indennità di malattia, maternità / paternità e altre simili prestazioni, considerato che l’esclusione totale o parziale potrebbe essere giustificata soltanto per attività e funzioni rese soltanto su base occasionale;

- quanto sinora esposto, a base della presente istanza, è conforme alla direttiva del Consiglio 1997/81/CE del 15 dicembre 1997 e alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 anche come interpretate dalla Corte di Giustizia europea;

- la Commissione Europea, Dipartimento Lavoro, a seguito di denuncia di magistrato onorario italiano - prot. CHAP (2015) 00364 – richiamando la sentenza resa il 25 novembre 2014 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea c.d “Mascolo” nella causa 22/13 e altre riunite, ha recentemente sollevato la questione di compatibilità delle condizioni di lavoro di magistrato onorario, *rectius* della normativa e della prassi nazionale rispetto alla normativa comunitaria nella fattispecie delle clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro allegato alle direttive sul rapporto a tempo parziale e dell’art. 7 della direttiva sull’orario di lavoro , disponendo l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, riservandosi di agire per la tutela della propria posizione giuridica, ivi compreso il risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* a causa di quanto sopra indicato,

**chiede:**

che gli vengano applicati e corrisposti, calcolandosi a far data dal...........( data di nomina), oltre interessi e rivalutazione monetaria ed Istat:

1. il trattamento retributivo ed il trattamento pensionistico di vecchiaia, mediante il versamento dei contributi previdenziali, calcolati *pro rata temporis* relativamente a tutto il periodo in cui ha svolto la funzione di Giudice di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di ………………… in misura corrispondente a quella in vigore per i magistrati ordinari di primo grado;
2. indennità per malattia, dell’assegno di maternità/paternità, ferie retribuite ed ogni altro diritto, indennità ed emolumento, nella misura corrispondente per i dipendenti pubblici e tredicesima mensilità, oltre all' indennità di buona uscita ( TFR).

Contestualmente diffida codesto Ministero dal continuare nelle precitate omissioni.

**La presente valga quale atto interruttivo del termine prescrizionale, nonché ai fini della messa in mora.**

**Data, ………………**

**Firma**